

Questi MINI CDS

DIMENSIONE AZIENDALE

D: Un'azienda con caratteristiche di PMI, ma appartenente a un gruppo di Investimenti, potrebbe essere classificata come Grande Impresa? Potreste confermare se l'appartenenza a un gruppo comporta automaticamente tale classificazione?"

*R: La normativa di riferimento per la determinazione della dimensione aziendale è rappresentata dal Decreto MAP del 18 aprile 2005. Si definisce Grande una impresa che, per due bilanci consecutivi, **autonomamente o sommando i dati di imprese associate e/o collegate** (e considerando anche le partecipazioni di controllo detenute da persone fisiche, laddove le imprese operino sullo stesso mercato o su mercati contigui):*

- 1. occupa 250 o più persone (espresse in ULA)*
- 2. realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro e presenta un fatturato uguale o superiore a 50 milioni.*
- 3. occupa 250 o più persone (espresse in ULA) e, inoltre, presenta un fatturato uguale o superiore a 50 milioni di euro e/o realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro;*
- 4. a prescindere da occupazione, fatturato e totale di bilancio, qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.*

*Si rappresenta che, sulla base di quanto disposto dal soprarichiamato Decreto MAP, un'impresa può essere definita **associata** qualora un'impresa detenga, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.*

*Altresì, un'impresa può essere definita **collegata** qualora sussista una delle relazioni di seguito esposte: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.*

Pertanto, sulla base del quesito posto, qualora l'impresa rientri in una delle casistiche sopra esposte, per il calcolo della dimensione aziendale occorre fare riferimento anche ai dati risultanti dai bilanci delle società associate e/o collegate all'impresa proponente.

COMPONENTISTICA

D: In merito all'Art.5, comma 2, punto a.4) componenti e i macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie di cui alla lettera a.1) o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, di cui alla lettera a.2). Ai fini del presente decreto, i componenti e i macchinari specifici si intendono utilizzati primariamente per la produzione dei predetti beni qualora almeno il 50% (cinquanta per cento) del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono le richiamate tecnologie o le richiamate biotecnologie, compresi i medicinali critici; Il citato 50% è riferito al valore minimo del fatturato ipotizzabile, riconducibile alle attività di produzione relative alla tecnologia oggetto di investimento? Se sì, è necessario che il proponente dichiari anche pregresse percentuali di fatturato sulla medesima tecnologia?

R: Qualora l'ambito produttivo individuato sia quello relativo alla produzione dei componenti e dei macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie critiche o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, si rappresenta che almeno il 50% del fatturato che sarà generato dal programma dell'impresa proponente dovrà essere realizzato con imprese che producono le richiamate tecnologie o le richiamate biotecnologie, compresi i medicinali critici. Al fine di garantire il rispetto di tale condizione, a titolo esemplificativo e fermo restando i necessari approfondimenti istruttori condotti dal Soggetto Gestore, il fatturato previsionale può essere supportato da preaccordi commerciali, lettere di intenti, percentuale di fatturato dell'ultimo bilancio verso imprese del settore, contratti in essere, portafoglio ordini e sua quantificazione.

SOGGETTI PARTECIPANTI

D: La partecipazione è vincolata ad un unico proponente o è possibile partecipare in partenariato? Se sì, quali sono le soglie minime per singolo co-proponente?”;

R: No, non è possibile partecipare in partenariato al bando in quanto la partecipazione è vincolata ad un unico soggetto proponente. I piani di investimento devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, al netto di IVA.

AGEVOLAZIONI

D: Nel Decreto si specifica che le agevolazioni previste nella forma di contributo a fondo perduto sono :

- 55% per le piccole imprese;
- 45% medie imprese;
- 35% grandi imprese.

Tuttavia, nel decreto si precisa anche che l'applicazione di tali percentuali è subordinata all'approvazione della modifica alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, come indicato nella comunicazione della Commissione C(2024) 3570 del 31 maggio 2024. In caso di mancata approvazione, le percentuali potrebbero essere ridotte di cinque punti percentuali.

La Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 e valida fino al 31 dicembre 2027 prevede che le intensità massime di aiuto per investimenti iniziali fino a 50 milioni di euro variano a seconda della regione, e sono le seguenti:

- 40% GI, 50% MI, 60% PI per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia
- 30% GI, 40% MI, 50% PI per Molise, Basilicata e Sardegna
- 10% GI, 20% MI, 30% PI nelle "zone C non predefinite" con PIL pro capite superiore alla media UE-27
- 15% GI, 25% MI, 35% PI nelle altre "zone C non predefinite"

Dalla recente modifica della carta di aiuti del 3 ottobre 2024 (C(2024) 6797 final), risultano approvate maggiorazioni che prevedono un incremento del 10% per le zone A e del 5% per le zone C rispetto a quelle riportate in precedenza.

Vi chiediamo quindi se le percentuali di contribuzione a cui le aziende devono fare riferimento siano quelle indicate all'art. 7 del decreto, oppure se debbano considerare le nuove maggiorazioni della carta di aiuti”;

R: Le percentuali di riferimento per il calcolo dell'ESL, a prescindere dalla Regione interessata, sono quelle indicate all'art. 7 del D.M. 12.08.2024. Le percentuali delle intensità di aiuto applicabili sono altresì riportate all'articolo 5 del D.D. 20 dicembre 2024.

CUMULO

D: "Si chiede se sia possibile cumulare l'incentivo "MINI contratti di sviluppo" con l'incentivo "Nuova Sabatini";

R: Come espressamente disposto dall'art. 12 del D.M. del 12.08.2024, le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato anche a titolo di "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nel caso di specie, poiché la Nuova Sabatini si configura come aiuto di stato, le due agevolazioni non sono cumulabili.

CODICI ATECO e ATTIVITA' AMMISSIBILI

D: Esiste un elenco di codici ateco ammissibili per i mini CDS? E' ammissibile un'azienda che realizzerà nuovi impianti fotovoltaici per tipica attività di produzione e cessione dell'energia elettrica alla rete?

R: La normativa relativa ai Mini Contratti di sviluppo, data la peculiarità dei settori e degli ambiti produttivi di riferimento, non fornisce un elenco specifico di Codici Ateco ammissibili.

In merito all'attività indicata, si rappresenta che il presente strumento agevolativo è finalizzato allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore (intesa come le attività connesse alla produzione dei prodotti, dei componenti e dei macchinari specifici).

Nella fattispecie del quesito posto, non sono dunque ammissibili progetti di investimento che prevedono il mero utilizzo o installazione di tecnologie fotovoltaiche. Ai sensi del D.M. 12 agosto 2024, sono ammissibili piani di investimento aventi ad oggetto lo sviluppo e/o la fabbricazione di Tecnologie solari come individuate alla lettera g) dell'Allegato I al decreto (Tecnologie solari Tecnologie solari fotovoltaiche, tecnologie solari termoelettriche, tecnologie solari termiche e altre tecnologie solari) nonché lo sviluppo e/o la fabbricazione dei componenti e macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle predette tecnologie.

D: Possono rientrare nelle previsioni del bando impianti per la produzione di microalghe, in fotobioreattori, destinati poi ai settori della nutraceutica e farmaceutica?

R: Fatte salve le necessarie valutazioni istruttorie, lo sviluppo di impianti per la produzione di microalghe tramite fotobioreattori potrebbe essere riconducibile allo sviluppo o alla produzione di tecnologie indicate al punto mm) ("Tecniche biotecnologiche di processo") dell'Allegato I al D.M. 12 agosto 2024, risultando quindi ammissibile alla misura.

D: Può rientrare tra le attività ammissibili lo sviluppo e la produzione di componenti hardware e meccanici destinati alla produzione di RADAR?

R: Sulla base delle considerazioni sopra esposte e fatte salve le opportune valutazioni istruttorie, il progetto di investimento delineato potrebbe risultare potenzialmente ammissibile alle agevolazioni

D: Sono agevolabili attività commerciali di vendita al dettaglio?”

R: La normativa sui Mini Contratti di sviluppo, considerata la peculiarità dei settori e degli ambiti produttivi di riferimento, non prevede un elenco specifico di Codici Ateco esclusi. Tuttavia, possono essere considerati ammissibili esclusivamente i piani di investimento elencati nell'articolo 5 del D.M. 12 agosto 2024. Pertanto, la fattispecie presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti.

D: L'acquisto di un macchinario o di una intera linea produttiva da un'azienda a marchiatura step per l'implementazione di un nuovo packaging biocompatibile (punto gg allegato I), da parte di un'impresa con produzione “Non Step”, è ammissibile?

R: No, l'investimento rappresentato non è ammissibile. Come chiarito dai servizi della Commissione in merito all'ambito di applicazione di STEP “I programmi della politica di coesione possono sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi del programma STEP di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795, ossia lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche in qualsiasi fase della catena del valore (cfr. articolo 3 del regolamento STEP). Le imprese possono essere sostenute se l'investimento consiste nello sviluppo o nella produzione di tecnologie critiche da parte dell'impresa stessa (cfr. considerando 4 del Regolamento STEP). Pertanto, una semplice installazione di una tecnologia sviluppata e prodotta altrove, che abbia come obiettivo principale, ad esempio, quello di far risparmiare l'impresa in questione, ma che non sviluppi o produca altre tecnologie critiche, non rientrerebbe nell'ambito di STEP”.

D: Può un'azienda alimentare, non ricompresa tra le tecnologie di cui all'Allegato 1, presentare un Mini CDS per l'implementazione di un nuovo progetto teso a rendere biocompatibile l'intero sistema di packaging dei propri prodotti? Tutti i beni relativi all'iniziativa devono derivare da azienda Step o solo una parte?

R: Lo strumento agevolativo dei Mini Contratti di sviluppo è finalizzato allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o allo sviluppo della relativa catena del valore a monte, intesa come attività connesse alla produzione di prodotti, componenti e macchinari specifici. Non sono ammissibili, di conseguenza, progetti di investimento che non soddisfino le suddette condizioni e che prevedano il mero acquisto o il semplice utilizzo delle tecnologie critiche indicate nel D.M. 12.08.2024.

Come chiarito dai servizi della Commissione in merito all'ambito di applicazione di STEP “I programmi della politica di coesione possono sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi del programma STEP di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795, ossia lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche in qualsiasi fase della catena del valore (cfr. articolo 3 del regolamento STEP). Le imprese possono essere sostenute se l'investimento consiste nello sviluppo o nella produzione di tecnologie critiche da parte dell'impresa stessa (cfr. considerando 4 del Regolamento STEP). Pertanto, una semplice installazione di una tecnologia sviluppata e prodotta altrove, che abbia come obiettivo principale, ad esempio, quello di far risparmiare l'impresa in questione, ma che non sviluppi o produca altre tecnologie critiche, non rientrerebbe nell'ambito di STEP”.